Crediti ceduti al di sotto del valore nominale: decisiva la due diligence del professionista

Agevolazioni

Il consulente coinvolto nella vendita può ridurre i rischi per entrambe le parti

Per il Codice civile si può ipotizzare la rescissione solo con sproporzione oltre il 50%

Pietro Braccini Pierpaolo Ceroli Stefano Cingolani

A distanza di oltre tre anni dalla nascita del superbonus, molti operatori del settore edilizio, assieme a condomini e famiglie, si trovano a dover affrontare il problema della cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi già maturati o in via di maturazione. Le varie norme e i chiarimenti interpretativi - da ultimo la circolare 27/E del 7 settembre scorso - non hanno ancora rimesso in moto il mercato. Il canale bancario non ha ripreso gli acquisti a pieni giri e la conseguenza è che spesso chi ha crediti fiscali da cedere si trova a trasferirli ad «altri soggetti» diversi dalle banche (imprese, privati o professionisti) in cambio di corrispettivi inferiori sia al valore nominale del credito sia ai prezzi medi praticati dagli istituti di credito.

Con riferimento al sottostante economico, alcuni operatori hanno paventato il rischio, per gli acquirenti, di incorrere in eventuali azioni revocatorie qualora il soggetto che ha "svenduto" un credito d'imposta dovesse incappare in una procedura di crisi d'impresa. Altri si sono chiesti se non si debba valutare la compatibilità dell'acquisto con il rispetto delle soglie di usura (anche se questa disciplina specifica è subordinata alla determinazione del tasso applicabile piuttosto che dal valore di rimborso). Su entrambe questi punti, comunque, non risultano ancora precedenti ufficiali e sarà se mai la prudenza a dover guidare gli opera-



Tranne i casi di dolo, il concorso dell'acquirente è escluso se ci sono i documenti elencati dall'articolo 121

tori e i consulenti che li assistono.

La cessione viene regolamentata attraverso la stipula di contratti caratterizzati da elementi di aleatorietà che porterebbero a escludere la possibilità di invocare l'articolo 1448 del Codice civile, secondo cui, in caso di sproporzione tra le prestazioni, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto ove la stipula sia dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato. Lo stesso articolo 1448 indica il parametro di oltre la metà del valore della prestazione eseguita o promessa, il che ne limiterebbe il campo applicativo a cessioni in cui un credito sia venduto al di sotto del 50% del proprio valore nominale.

Un altro profilo delicato riguarda poi la nozione di buona fede. Ricordiamo che, nell'impostazione del nuovo comma 6-bis dell'articolo 121 del Dl 34/2020 (inserito dal Dl 11/2023, nella versione convertita dalla legge 38), il possesso della docivilistico prima ancora che fiscale).

È evidente come il professionista sia chiamato sempre di più a svolgere un ruolo di trait d'union nella compravendita dei crediti attraverso una attenta attività di due diligence, e mai di intermediazione, finalizzata a ridurre i rischi per entrambi i contraenti. Nell'attuale situazione di incertezza - per chi voglia operare in modo prudenziale - sarà importante "giustificare" il prezzo d'acquisto, soprattutto se significativa-

Per le imprese il differenziale di prezzo è soggetto a prelievo mentre per i privati non è rilevante

mente inferiore al valore nominale. Ad esempio, conservando la documentazione relativa alle condizioni praticate sul mercato al momento dell'acquisto e motivando le ragioni specifiche che possono giustificare un particolare ribasso (ad esempio, tentativi di cessione infruttuosi. tempo decorso dalla formazione del credito d'imposta, incapienza del cedente costretto a monetizzare l'importo per non perderlo e così via: tutte indicazioni utili a sostenere la bontà dell'operazione).

Nella valutazione economica dell'acquisto non sarà irrilevante l'aspetto fiscale: l'eventuale differenziale positivo generato dall'acquisto dei crediti a un corrispettivo inferiore al loro valore nominale potrebbe produrre effetti diversi a seconda che il cessionario sia una società, un professionista o un soggetto privato. Nel primo caso, la plusvalenza realizzata sarà assoggettata ad imposizione ex articolo 88 del Tuir nell'esercizio in cui il credito d'imposta viene ac-

I DOCUMENTI

Il comma 6-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio, ferme restando le ipotesi di dolo, esclude la responsabilità in solido dei cessionari ove in possesso di un supporto documentale formato da undici elementi: titolo abilitativo o autocertificazione per edilizia libera, comunicazione alla Asl, visura catastale ante-operam o storica, fatture e quietanze di pagamento, asseverazioni tecniche e di congruità dei costi, delibera di approvazione e tabella di ripartizione delle spese per i condomini. documentazione ecobonus nei casi richiesti, visto di conformità, attestazione "anti-riciclaggio", documentazione antisismica, contratto d'appalto.

quistato, come indicato nell'interpello 105/2020.

Qualora, invece, il cessionario sia un professionista, non ci sono prese di posizioni ufficiali che impongano la tassazione (tranne che per l'ipotesi dei crediti derivanti da sconto in fattura praticato dal professionista nell'ambito della propriaattività); la questione andrebbe più diffusamente approfondita, ma ci sono ragioni per argomentare l'irrilevanza del credito acquisito dal professionista.

Se infine, la plusvalenza venisse realizzata da un privato, l'importo non sarebbe soggetto a tassazione così come chiarito nella circolare 17/E/2023, secondo cui i soggetti in esame «che acquistano un credito d'imposta di cui all'articolo 121 ad un prezzo inferiore al valore nominale del suddetto credito, il "differenziale positivo" che viene a determinarsi non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale».

AVVISO DI ESITO GARA CIG: 9553568DB4 - CUP: G51G2200180005

INVITALIA S.p.A., l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, ha indetto, quale Centrale di Committenza per conto dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN, una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della "FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DUE STAZIONI AUTOMATICHE DI MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ NEL IN SOSTITUZIONE DELLE STAZIONI DI BRIC DELLA CROCE (TO) E DI CAPOCACCIA (SS) DELLA RETE REMRAD DELL'ISIN", per l'importo di € 1.525.100,00 di cui € 15.100,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa. La predetta gara è stata aggiudicata all'Operatore Economico **TNE TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS S.R.L.**, Via Leonardo da Vinci, 11 -Cassina de Pecchi (MI), per l'importo complessivo di € 1.373.100,078, oltre IVA (ribasso offerto pari al 10,066 %). Numero operatori partecipanti: 1. Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. *Il Responsabile Unico del* Procedimento: Ing. Maria Teresa Bernardo



Estratto invito a manifestare interesse per l'acquisto del Complesso Aziendale

I sottoscritti avv. Federica Trovato, dott.ssa Silvia Bocci e prof. Tiziano Onesti, in qualità di Commissari Straordinari della Abramo Customer Care s.p.a. in amministrazione straordinari del seguito "Abramo" o "Società"), con sede in Roma, alla Circonvallazione Clodia, 163/167, C.F. 02455770798,

tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse per l'acquisto di Complesso Aziendale di Abramo, entro le ore 23:59 (ora italiana) del 17 ottobre 2023 modi e nei termini indicati nell'invito a manifestare interesse pubblicato per intero sul si www.abramo.com (l'"Invito"). La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata, al seguen indirizzo PEC: asl. 2022roma@pecamministrazionestraordinaria.it. Allo stesso indirizzo potram essere inviate tutte le comunicazioni relative all'Invito.

In seguito allo spirare del suindicato termine verranno comunicate ai soggetti ammessi, ai sensi delle previsioni dell'Invito e del disciplinare di gara (il "Disciplinare"), le credenziali e le modalità di accesso alla data room virtuale.

Le Offerte Vincolanti, così come definite nel Disciplinare, potranno avere ad oggetto sia l'inter Complesso Aziendale sia parte di esso e, pertanto, sananno ammesse Offerte Vincolanti relative all sola Abramo Customer Care s.p.a. o alla sola partecipazione detenuta in MICS s.r.l., fermo restand che saranno preferite rispetto a tutte le altre quelle Offerte Vincolanti che comprendano l'inter Complesso Aziendale.

Compresso Aziendate.

Il presente documento costituisce esclusivamente un estratto non completo dell'Invito. Esso no costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico er art. 1336 del Codice Civile, o un sollecitazione del pubblico risparmio er art. 94 e ss. del D.l.gs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La pubblicazione del presente estratto, dell'invito e la ricezione delle manifestazioni d'interesse no comportano per i Commissari Straordinari alcun obbligo di ammissione alla procedura di vendita e' di avvio di trattative per la vendita e'o di vendita nei confronti dei soggetti interessati all'acquisti né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dei Commissari Straordina e'o di Abramo a qualsiasi titolo.

Il testo dell'Invito prevale sul presente estratto. L'invio della punifertazione di interesse da parte del presente del present

eo di Aoramo a quaissis tuoto.

Il testo dell'Invito prevale sul presente estratto. L'invio della manifestazione di interesse da parte de soggetti interessati costituirà espressa accettazione da parte degli stessi di quanto previsto e riportat nell'Invito, che i soggetti interessati sono tentti a leggere nella foro interezza.

I Commissari Straordinari

avv. Federica Trovato

dott.ssa Silvia Bocci

prof. Tiziano Onesti

AVVISO DI ESITO GARA CUP: G89J21015140005 - CIG: 9563101897 - 9563106CB6 -9563107D89 - 95631110DA - 95631121AD



que) lotti, per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progett utibilità tecnico-economica, relativi all' intervento denominato "ROMA - PIANO DI 20NA n. 65 PINETO FICI AZ C2 (SCALE CD), A3 C3 (SCALE AB), A4 C4 (SCALE FF) A5 C5 (SCALE GH), A6 C6 (SCALE ILI) UIALI FICAZIONE FERREGITICA". Fonte di finanziamento: Decreto del MIRS. n. 52 del 30.03.2022 nell'ISIA IGUALIFICAZIONE ENERGETICA". Fonte di finanziamento: Decreto del MIMS n. 52 del 30.03.2022 n. el D. n. 59/2021 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e altre misure urgenti per gli investimenti" – DPCM 15 settembre 2021. PNRR - fondo compli-"SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELLEVIDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" Il valore massimo stimato dell'appatta, suddiviso in Stott ugual, et apara de 15.752.252.96, otte il deliga se dovuti, di cui è 1.015.477.30 per la progettazione de 16.190.972.96, otte il deliga se dovuti, di cui è 1.015.477.30 per la progettazione de 16.190.972.296, otte il deliga se dovuti, di cui è 1.015.477.30 per la progettazione de 16.190.972.970.000 per la securito il deliga seguinti operatori ecconomici. Lotto 1,2 e 3.5 AR.E.P. S.R.L. (MANDRATIA). DI ARCHITETTONICHE E AMBIENTALI SRL, ING. FRANCESCO TRIMARCHI S.R.L., NEXT. NUOVE PRI L'TERRITONICHE S.R.L., INST. NUOVE PRI L'TERRITONICH S.R.L., INST. NUOVE PRI L'ERRITONICH

240RE PROFESSIONALE

■ Top24 Diritto. l'innovativa soluzione per l'avvocato.

ori di più su: top24diritto.it

RETTIFICA BANDO DI GARA

Si rende noto che in data 18/09/2023 sarà pubblicato sulla s' Serie Speciale della Gazzetta della controlla della controlla di sulla s' Serie Speciale della Gazzetta della controlla di sulla controlla di



COMUNICAZIONE **PUBBLICITARIA**

DIREZIONE GENERALE

Viale Sarca, 223 – 20126 Milano Tel. 02 3022 3003 - Fax. 02 3022 3214 segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

GRUPPO24ORE



Smart24 Fisco. Più rapido, più efficiente,



cumentazione II elencata ta si che l'acquirente non risponda in solido per il credito con il fornitore o il cedente, a parte i casi di dolo. In pratica, pur in presenza di contestazioni, se l'acquirente ha le carte in regola, è solo provando il suo dolo che il Fisco può far scattare il suo concorso. Diper sé l'acquisto a un prezzo basso non implica il dolo, ma qualcuno si è chiesto se questo elemento non possa essere valutato in caso di contestazioni o se non possa, comunque, far venir meno la "buona fede" dell'acquirente (con le eventuali conseguenze a livello

più adatto a te.



smart24fisco.com





SCOPRI DI PIÙ SU VALORE24.COM

